



Comune di BORGO VENETO

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA,
TATUAGGIO E PIERCING**

Normativa di riferimento:

- La Legge 08 agosto 1985, n. 443, recante: “Legge – quadro per l’artigianato” e ss. mm. ii.;
- Legge 07.08.1991 n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss. mm. ii.;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267: “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss. mm. ii.;
- Legge 17.08.2005 n. 174: “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- Legge Regionale 27.10.2009 n. 28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- Legge 04.01.1990 n. 1: “Disciplina dell’attività di estetista”;
- Legge Regionale 27.11.1991 n. 29: “Disciplina dell’attività di estetista” e ss. mm. ii.;
- D.L. 31.01.2007 n. 7: “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove Imprese”, convertito in Legge 02.04.2007 n. 40;
- D.Lgs. 26.03.2010 n. 59: “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- Circolare del Presidente della Regione Veneto 01.06.2001 n. 9: “Linee-guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing”;
- La D.G.R. Veneto 14.10.2010, n. 2401 recante: “Linee-guida Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing”; La D.G.R. 09.01.2013, n. 11 recante: “Revisione della DGR n. 2401 del 14/10/2010 in materia di tatuaggio e piercing. Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing”.
- Allegato A D.G.R. n. 440 del 23 febbraio 2010 “Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing”.

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174; dalla Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 28; dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1; dalla Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 e s.m.i., dal D.Lgs. n° 59 del 26.10.2010 e s.m.i.; nonché dalle disposizioni del presente regolamento.-

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della L. n. 174/05, l'attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) qualifica di barbiere;

b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.-

3. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.-

4. Il presente regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività di tatuaggio e piercing alle attività di ricostruzione delle unghie.-

5. Non sono soggette al presente regolamento:

a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;

b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.-

Articolo 2

Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (di seguito "S.C.I.A.") ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.-

2. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio, i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese interessate, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altra forma di impedimento, compresi matrimoni o altri eventi analoghi.-

3. In caso di manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo o altro, le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte a titolo dimostrativo, previa comunicazione al Comune territorialmente competente da presentarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, da personale in possesso dei prescritti requisiti professionali e nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dagli articoli 17 e 18.-

4. Il titolare di un'impresa che svolge attività di estetista o di acconciatore, previa apposita comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata la sede legale della propria impresa, può, in via non esclusiva, esercitare l'attività presso i locali di altre imprese di estetista o di acconciatura.-

5. La S.C.I.A. di cui al successivo art. 9 abilita anche alla vendita, nei locali cui si riferisce, dei beni accessori alla prestazione del servizio o al trattamento effettuato (es.: prodotti cosmetici, parrucche ed affini,...), senza necessità del conseguimento delle abilitazioni ed autorizzazioni all'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114.-

6. Per la vendita di altri prodotti, diversi da quelli indicati al precedente comma, il titolare dovrà provvedere con la presentazione al Comune di apposita S.C.I.A. ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 31.03.1998 n. 114 (esercizio di vicinato), previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area, nel rispetto dei regolamenti edilizi vigenti.-

Articolo 3

Condizioni per lo svolgimento dell'attività

1. La S.C.I.A. è valida per l'intestatario e per i locali di esercizio dell'attività in essa indicati.-

2. La S.C.I.A. può essere presentata anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di acconciatore e di estetista nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali.-

3. Nei casi di cui al comma 2, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.-

4. Per ogni sede dell'impresa deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che dovrà garantire un'effettiva presenza nei locali di esercizio dell'attività.-

5. Il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali deve essere effettivamente presente, nei locali e negli orari di esercizio dell'attività, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4 per ciascuna tipologia di attività.-

6. Per ciascuna tipologia di attività di cui all'articolo 4, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la comunicazione del nuovo nominativo al Comune e alla Camera di commercio per la registrazione della relativa modifica al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane.

7. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna tipologia di attività e per la medesima sede dell'impresa, la comunicazione di cui al comma 6 deve essere effettuata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.-

Articolo 4

Tipologie di attività

1. La S.C.I.A. di cui agli articoli 2 e 3 può essere presentata per una o più delle seguenti tipologie di attività:

a) BARBIERE: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari;

b) ACCONCIATORE: trattasi di attività comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare, oltre a prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;

c) ESTETISTA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i centri abbronzatura o "solarium", anche se funzionanti a gettone, la sauna (con esclusione di quella riservata all'uso esclusivo dell'ospite della singola camera in strutture ricettive), la ginnastica estetica, il massaggio estetico*, con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di decorazione e ricostruzione delle unghie (onicotecnico), il disegno epidermico e il trucco semipermanente. In particolare, il trucco semipermanente è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'attività di tatuaggio dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 e dalla DGR 14 ottobre 2010, n° 2401 "nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing" e dalla DGR 09 gennaio 2013 n. 11 "revisione della DGR n. 2401 del 14.10.2010 in materia di tatuaggio e piercing. Nuovi indirizzi Regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing".

L'attività di estetista e l'uso dei prodotti cosmetici (come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713) e delle apparecchiature in essa consentite, sono regolamentati dalla L. n. 1/90 e dalla L.R. n. 29/91 e s.m.i.-

*** Con Ordinanza n. 5355/08 il Consiglio di Stato, V sez., ha statuito che "l'attività di estetista ricomprende qualunque trattamento finalizzato al benessere del corpo, ivi compresi i massaggi rilassanti e l'attività di riflessologia plantare".**

Articolo 5

Modalità di esercizio

1. Le attività professionali di barbiere, di acconciatore e di estetista devono essere esercitate in locali che rispondono ai requisiti urbanistico edilizi ed igienico-sanitari di cui all'art. 17.-
2. All'interno dei locali sede di attività di barbiere, acconciatore e di estetista è consentita l'attività di "affitto di poltrona/cabina" subordinato alla presentazione da parte dell'affittuario di regolare S.C.I.A., che deve riportare i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività ed essere svolta alle seguenti condizioni:
 - ogni impresa deve avere chiari i propri segni distintivi quali: ditta, insegna, eventuale marchio e nominativo della persona in possesso dei requisiti in modo da non generare confusione nel cliente relativamente al soggetto che fornisce la prestazione. Deve essere quindi visibile ad occhio nudo, che nei locali operano effettivamente più imprese distinte ed autonome;
 - nel caso della compresenza di società non devono esserci partecipazioni di quote di una verso l'altra;
 - il personale presente ed operante deve lavorare per un'impresa ben determinata, evitando ogni possibile promiscuità di prestazioni lavorative fra dipendenti, collaboratori ed imprenditori che operano all'interno degli stessi locali;

- per nessun motivo il personale dell'una può ricevere direttive dal titolare dell'altra operante nei medesimi locali;
- i beni strumentali utilizzati per svolgere l'attività e le relative forniture devono essere separati ed utilizzati separatamente;
- ogni impresa è destinataria degli obblighi previsti dalla Legge relativamente alla titolarità della propria attività e ad essi deve singolarmente adempiere. La presentazione della S.C.I.A. sarà quindi in capo a ciascun imprenditore. Al riguardo si ribadisce che l'affitto della poltrona/cabina costituisce una modalità di esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista e non una nuova figura professionale;
l'utilizzo di tale istituto è limitato nella misura di :
 - una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
 - due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
 - tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti;
 è vietato l'affitto di poltrona/cabina nei seguenti casi:
 - a chi non è in possesso dei requisiti professionali prescritti per l'esercizio delle attività di acconciatore o estetista necessari per lo svolgimento dell'attività;
 - a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 (cinque) anni;
 - alle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 (ventiquattro) mesi.

Articolo 6

Attività di tatuaggio e di piercing

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina generale della materia, l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è subordinato alla preventiva presentazione di apposita S.C.I.A.-

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

a) l'attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte ad introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale. L'attività è svolta tramite l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista, ecc.);

b) l'attività di piercing consiste in un trattamento cruento finalizzato all'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.-

3. Le attività di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto dei requisiti di idoneità soggettiva ed igienico sanitari dei locali e delle attrezzature previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 approvata con provvedimento della Giunta Regionale n. 1245 del 17.05.2001 e s.m.i., integrata dalle prescrizioni contenute nelle "linee guida del Ministero della Sanità" e dalla DGR 14 ottobre 2010, n° 2401 "nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing" e come sostituita dalla successiva DGRV 09 gennaio 2013 n. 11 "revisione della DGR n. 2401 del 14.10.2010 in materia di tatuaggio e piercing. Nuovi indirizzi Regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing", con allegati i documenti "allegato A", "Appendice" ed "allegato A1" ed allegati con la "lettera A" anche al presente Regolamento e che ne formano parte integrante e sostanziale e costituiscono documento di riferimento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria.-

4. Alle attività di tatuaggio e piercing si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 9; 10, comma 1; 11, comma 1; 12, commi 1, 2, 4 e 5; 13, commi 1, 2, 3 e 4 (esclusa la possibilità di nomina del responsabile tecnico); 14; 15; 20; 21; 22; 23; e 24 del presente regolamento.

5. L' idoneità soggettiva all' esercizio dell' attività di tatuaggio e piercing si ottiene con la frequenza al corso previsto con D.G.R.V. 23.03.2001 N. 693 e con il superamento delle prove finali previste al termine della stessa attività formativa.

6. Sono riconosciute, ai fini dell' acquisizione dell' idoneità soggettiva all' esercizio di attività di tatuaggio e piercing, le attestazioni rilasciate da altre Regioni a condizione che venga documentato che i percorsi formativi sono stati realizzati conformemente alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per l' esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" di cui alla nota del Ministero della Sanità n. 2.8/170 del 20.02.1998 e con un numero di ore di formazione non inferiori a quelle dei corsi previsti nella Regione Veneto.

7. All' interno dei locali sede di attività di tatuaggio e piercing è consentita l' attività di "affitto di poltrona/cabina" subordinato alla presentazione da parte dell' affittuario di regolare S.C.I.A., che deve riportare i requisiti soggettivi ed oggettivi per l' esercizio dell' attività ed essere svolta alle seguenti condizioni:

- ogni impresa deve avere chiari i propri segni distintivi quali: ditta, insegna, eventuale marchio e nominativo della persona in possesso dei requisiti in modo da non generare confusione nel cliente relativamente al soggetto che fornisce la prestazione. Deve essere quindi visibile ad occhio nudo, che nei locali operano effettivamente più imprese distinte ed autonome;
- nel caso della compresenza di società non devono esserci partecipazioni di quote di una verso l' altra;
- il personale presente ed operante deve lavorare per un' impresa ben determinata, evitando ogni possibile promiscuità di prestazioni lavorative fra dipendenti, collaboratori ed imprenditori che operano all' interno degli stessi locali;
- per nessun motivo il personale dell' una può ricevere direttive dal titolare dell' altra operante nei medesimi locali;
- i beni strumentali utilizzati per svolgere l' attività e le relative forniture devono essere separati ed utilizzati separatamente;
- ogni impresa è destinataria degli obblighi previsti dalla Legge relativamente alla titolarità della propria attività e ad essi deve singolarmente adempiere. La presentazione della S.C.I.A. sarà quindi in capo a ciascun imprenditore. Al riguardo si ribadisce che l' affitto della poltrona/cabina costituisce una modalità di esercizio dell' attività di tatuaggio e piercing e non una nuova figura professionale;
l' utilizzo di tale istituto è limitato nella misura di :
 - una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
 - due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
 - tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti;è vietato l' affitto di poltrona/cabina nei seguenti casi:
 - a chi non è in possesso dei requisiti di idoneità soggettiva ed igienico sanitari dei locali e delle attrezzature previsti per l' esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;
 - a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all' interno della stessa attività di tatuaggio e piercing negli ultimi 5 (cinque) anni;
 - alle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 (ventiquattro) mesi.

Articolo 7

Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono, altresì, essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento con particolare riguardo al capo terzo.-

2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.-

Articolo 8

Attività didattiche

1. Le attività di barbiere, di acconciatore e di estetista esercitate a fini didattici da parte di scuole accreditate e non dalla Regione Veneto sono soggette a SCIA.-

2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni:

a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;

b) idoneità igienico-sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni o l'attività promozionale.-

3. Le attività esercitate a fini didattici dovranno utilizzare dei locali con le seguenti caratteristiche:

A. Aule per le lezioni teoriche: la dimensione minima dovrà essere di mq. 20 per i primi 10 alunni con un incremento di mq. 2 per ogni ulteriore allievo.-

B. Aule per le lezioni pratiche: - la dimensione minima dovrà essere di mq. 9; la superficie dei vani dovrà in ogni caso essere tale da garantire un agevole svolgimento delle lezioni. – un lavandino con acqua corrente per il lavaggio delle attrezzature;

I locali destinati alle lezioni teoriche e pratiche dovranno possedere i requisiti di altezza, aerazione naturale e/o artificiale, pavimenti e pareti previsti dal vigente regolamento (art. 17) ed essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui al D. M. 37/2008.

C. Servizi igienici ad uso esclusivo della scuola, aventi i requisiti di cui all'art. 17 nella misura di un servizio per ogni 25 (venticinque) allievi.

D. Spogliatoi allievi distinti per sesso aventi superfici in pianta non inferiore a 1,50 mq/allievo per i primi 10 (dieci) allievi presenti contemporaneamente e 1,00 mq/addetto per ogni allievo eccedente i primi 10 (dieci), dotati di armadietti individuali a doppio comparto.

E. Un servizio igienico ed uno spogliatoio da riservare al personale nelle misure prescritte dall'allegato IV punto 1.13 del D.LGS. 81/08 e s.m.i. e dalla DGRV 1887/1997 punto 2 e seguenti;

F. Un locale da destinare a magazzino per il deposito del materiale d'uso dell'attività, il deposito del materiale pulito compresi i prodotti, il deposito degli attrezzi per le pulizie, i contenitori dei rifiuti e della biancheria sporca.

CAPO SECONDO

Norme per l'esercizio delle attività

Articolo 9

Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

1. La S.C.I.A. per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è presentata esclusivamente in modalità telematica mediante utilizzo del portale www.impresainungiorno.gov.it al SUAP del Comune di Borgo Veneto PD e deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del dichiarante;
- b) nel caso di società, anche la ragione o denominazione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società;
- c) tipologia dell'attività e ubicazione del locale ove si intende esercitare la stessa;
- d) estremi dell'abilitazione professionale di cui si è in possesso;
- e) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale di ciascun responsabile tecnico dell'azienda;
- f) la rispondenza dei locali alle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché, qualora applicabili, a quelle in materia ambientale, di prevenzione e di sicurezza;
- g) dichiarazione in ordine alla rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale, nonché alle disposizioni e modalità stabilite dalla competente Azienda U.L.S.S. e dal presente regolamento;

La S.C.I.A. deve essere sottoscritta dal richiedente o a mezzo di procuratore, a pena di nullità.-

2. A pena di inammissibilità, la S.C.I.A. dovrà essere completa e regolare e corredata della seguente documentazione:

- a) attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale del titolare o del/i responsabile/i tecnico/i;
- b) elaborato grafico dei locali in scala 1:100, timbrato e firmato da un professionista abilitato, con l'indicazione per ogni locale delle superfici di calpestio, delle altezze, delle finestre apribili e delle destinazioni d'uso, comprensivo di layout a descrizione dell'organizzazione dell'attività e calcolo dei rapporti aereo-illuminanti;
- c) dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza relativa all'impianto elettrico installato nei locali a firma di un tecnico abilitato (D.M. 37/2008) e per le attività di estetica-tatuatore va indicata nel certificato la specifica destinazione di "attività di estetista e/o tatuatore";
- d) elenco attrezzature [per le attività di estetica e di tatuatore];

Nei casi di incompletezza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, ne chiede l'integrazione precisando che, nel caso di mancata integrazione entro il termine stabilito, la segnalazione risulterà inammissibile.

3. Salvo il caso di S.C.I.A. inammissibile, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa, ovvero dalla sua regolarizzazione o completamento. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza di requisiti, di presupposti, di condizioni, modalità e fatti legittimanti all'esercizio dell'attività in parola, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali suoi effetti, salvo che – ove ciò sia possibile – l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato che, in ogni caso, non può essere inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i.-

4. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della segnalazione certificata di inizio attività e dalla ricevuta telematica da cui risulti la data della sua presentazione al SUAP del Comune di Borgo Veneto PD ovvero della sua regolarizzazione o completamento, corredata di tutta la documentazione di cui al comma 2.-

Articolo 10

Obbligo di esposizione della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione

1. La S.C.I.A., con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i designato/i per ciascuna sede dell'impresa, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività. Analogamente dovrà essere esposta la comunicazione di subingresso e l'eventuale comunicazione di modifica del Responsabile Tecnico.-
2. Presso i locali dell'esercizio deve essere altresì conservato l'elenco delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista.-
3. Coloro che, nei casi previsti dall'art. 2, commi 2 e 4, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella S.C.I.A. devono recare con sé copia della S.C.I.A. ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.-

Articolo 11

Modifiche degli esercizi esistenti

1. Ogni modifica dei locali rispetto a quanto dichiarato va comunicato tramite SCIA al SUAP di riferimento.-
2. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature utilizzate dagli estetisti-tatuatori comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività._

Articolo 12

Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali e/o attrezzature alle prescrizioni dall'azienda ULSS competente.-
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 11, il titolare non può sospendere l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.-
3. Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'articolo 3, comma 6.-
4. La sospensione dell'attività per periodi superiori a 30 (trenta) giorni è comunicata al Comune.-
5. Il periodo di sospensione dell'attività è reso noto al pubblico mediante apposito cartello o altri idonei mezzi di informazione.-

Articolo 13

Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o il rappresentante legale dell'impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo (nel caso di trasferimento d'azienda) devono darne notizia al competente ufficio comunale a mezzo del portale del SUAP di Borgo Veneto PD.-
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.-
3. Il subentrante già in possesso dell'abilitazione professionale, anche per il tramite del responsabile tecnico, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di trasferimento dell'Azienda, apposita comunicazione contenente gli elementi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da a) ad e), corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali nonché di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e le attrezzature

assicurando, comunque, la disponibilità minima di un servizio igienico attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere.-

4. Il subentrante per atto tra vivi o a causa di morte, privo dell'abilitazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'abilitazione professionale o nominato un responsabile tecnico e aver presentato la comunicazione e la dichiarazione di cui al comma 3.-

5. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'articolo 5, comma 3, della L. 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché l'attività sia svolta da personale in possesso dei requisiti professionali, il cui nominativo sia previamente comunicato al Comune.-

6. Dovrà, altresì, essere comunicata al Comune la variazione della denominazione e/o ragione sociale e/o del Legale Rappresentante della Società.-

Articolo 14

Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare apposita S.C.I.A. al Comune secondo le modalità previste all'art. 9.-

CAPO TERZO

Norme igienico sanitarie

Articolo 15

Accertamenti igienico – sanitari

1. L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature e delle dotazioni tecniche destinate allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/90 s.m.i. "D. M. nr. 206 del 15/10/2015", spetta al Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di conformità igienico – sanitaria. Per l'attività di tatuaggio e piercing si rimanda alle indicazioni delle linee guida del Ministero della Sanità e alla DGRV n° 2401/2010 "Nuovi indirizzi per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing" ed alla D.G.R. 09.01.2013, n. 11 recante: "Revisione della DGR n. 2401 del 14/10/2010 in materia di tatuaggio e piercing...."-

2. I procedimenti tecnici usati in dette attività devono essere conformi alle norme di legge e comunque non nocivi. L'accertamento della conformità alle norme è di competenza degli organi sanitari e di vigilanza.

3. Al fine di consentire le verifiche di competenza da parte del Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente, le SCIA presentate e riguardanti le attività oggetto del presente Regolamento, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) per l'attività di estetica dovrà essere prodotto: elenco delle apparecchiature elettromeccaniche in uso con nome dell'apparecchio, funzione, numero di matricola, scheda tecnica di appartenenza

in riferimento al Decreto Interministeriale 206/2015 (modifiche al Decreto 110/2011 Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1 della L. n. 1 del 4 gennaio 1990);
b) per l'attività di tatuaggio dovranno essere prodotte le schede tecniche degli inchiostri utilizzati che dovranno essere esclusivamente monouso.

Articolo 16

Requisiti dei locali

1. Le attività di estetista, acconciatore e barbiere devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso.
2. Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.
Possono essere in comune tra le suddette attività la sala attesa, lo spogliatoio, il ripostiglio e i servizi igienici.
3. Salvo il possesso dei requisiti igienico – sanitari di cui all'articolo 17, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.
4. Restano confermati, comunque, tutti gli obblighi di Legge attualmente vigenti, relativi agli impianti tecnologici, alle dotazioni/caratteristiche costruttive di sicurezza, di prevenzione incendi, ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti e in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Articolo 17

Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista, di acconciatore e di barbiere devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico - sanitari:
 - a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 metri quadrati per ogni successivo;
 - b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
 - un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;
 - un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica, priva di maniglia interna e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere, superficie minima 1,20 mq con lato di almeno 1 m ed una altezza media di 2,40 m (requisiti locali accessori del regolamento edilizio);
 - un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori;

- un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;

- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;

c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) ad esclusione dei locali accessori (servizio igienico, ripostiglio, spogliatoio) devono:

- avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascun locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell'attività sono impiegati più di 5 (cinque) addetti, compresi i soci e i titolari, o in caso di attività dove vengono eseguite lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, i locali devono avere un'altezza minima di 3 metri;

- essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;

- avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (di norma la porta d'ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria rispondente alle norme UNI-CTI 10339 "impianti aerulici ai fini del benessere";

- avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;

d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50;

2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio attività di estetista, di acconciatore o di barbiere, devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo alinea nei seguenti casi:

a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);

b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista è superiore a metri quadrati 70.-

3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "Spazio Attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea.-

4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda con rubinetteria a comando "non manuale"; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.-

5. E' obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna.

L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.-

6. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.-

7. Quando congiuntamente all'attività di acconciatore e/o di estetista sia esercitata quella di tatuaggio e piercing o di trucco semipermanente si osservano le disposizioni di cui alla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 e s.m.i., della DGRV 2401/2010 e dalla D.G.R. 09.01.2013, n. 11. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d'attesa, lo spogliatoio, il ripostiglio ed i servizi igienici.-

8. In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo l'attività di acconciatore e/o di estetista può essere esercitata quando sono predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio dell'attività, separate e delimitate mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia.-

Articolo 18

Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, dotato di sportelli, per quella pulita.-

2. Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiata ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoratori nonché di una cassetta pronto soccorso.-

3. Il mobilio e l'arredamento degli esercizi devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di acconciatore devono essere dotati di sedili rivestiti con materiale lavabile.-

4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;

b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 6. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;

c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;

d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente

alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;

e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;

f) la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:

1) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d'acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d'acqua a 126 gradi centigradi per 10 minuti;

2) stufa a secco produttiva di calore secco mediante schema operativo di temperatura a 180 gradi centigradi per un'ora o a 160 gradi centigradi per due ore;

3) sterilizzatore a sfere di quarzo in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è ottenuta mediante l'inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere. Tale tipo di sterilizzazione è consentita esclusivamente per gli strumenti a totale immersione.

Tutti gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;

g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore o per via chimica, mediante immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate, o da approntare sul momento, per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante. Compiuto il periodo di tempo, l'operatore dovrà estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavarli in acqua sterile e asciugarli mediante teli sterili;

h) prima della sterilizzazione o della disinfezione ad alto livello, l'operatore deve: immergere gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti o per un periodo ridotto a pochi minuti se utilizza un apparecchio ad ultrasuoni; successivamente, lavare e spazzolare gli strumenti in acqua corrente; dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciugare gli strumenti con salviette monouso;

i) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.-

5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.-

6. È vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. A tal fine devono essere usati polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da smaltire dopo l'uso.-

7. Qualora in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo sia esercitata l'attività di acconciatore e/o di estetista, la sterilizzazione può avvenire in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica, a condizione che il trasporto avvenga con l'utilizzo di idonei contenitori dedicati alle attrezzature.-

8. Gli apparecchi elettromeccanici utilizzati per uso estetico sono quelli riportati nell'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 come sostituito dall'allegato 2 del D.M. nr. 206 del 15.10.2015. Le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono contenute nelle schede tecnico-informative riportate nell'allegato 2 del D. M. nr. 206 del 15/10/2015.-

9. Per le attività di tatuaggio e piercing si rimanda alle indicazioni delle "linee guida del Ministero della Sanità", alla DGR Veneto 2401/2010 ed alla DGR 09.01.2013, n. 11.-

Articolo 19

Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.-
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.-
3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.-
4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.-
5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.-
6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.-
7. È fatto obbligo l'uso di guanti specifici per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/24, n. 1938 e che, per il sistema di permanente "a freddo", maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati. Per le estetiste è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando eseguono trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, nonché quando utilizzano prodotti aggressivi o allergizzanti.-
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere esclusivamente impiegati prodotti cosmetici regolarmente autorizzati, con particolare riferimento a quelli contenenti acido tioglicolico. È fatto divieto di impiegare qualsiasi preparazione cosmetica estemporanea, al di fuori delle sostanze e con l'osservanza delle modalità previste dalla L. n. 713/1986
9. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e dei vari prodotti adoperati.-

Articolo 20

Prodotti utilizzati nell'attività

1. Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia. I componenti dei pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1 del 20 febbraio 2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up).-

2. Tutti i cosmetici dovranno essere conformi alle indicazioni previste dal Regolamento Europeo 1223/2009 che ha abolito la L. 713/1986.

CAPO QUARTO

Orari e tariffe

Articolo 21

Orari e tariffe

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui al presente regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.-
2. Salvo quanto previsto al comma 3, gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 07:00 (sette) alle ore 22:00 (ventidue) non superando comunque il limite delle 13:00 (tredici) ore giornaliere.
3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva salve le giornate di deroga concesse dal comune secondo le modalità di cui al comma 1.-
4. Gli esercizi posti all'interno di centri commerciali devono rispettare gli orari e le giornate di apertura e chiusura del centro stesso.-
5. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.-
6. La chiusura infrasettimanale dell'esercizio è facoltativa e rimessa alla discrezione del singolo esercente.-
7. Il titolare dell'attività ha l'obbligo di esporre al pubblico in modo visibile e leggibile:
 - a) il tariffario dei prezzi praticati, all'interno del locale;
 - b) il cartello degli orari di apertura e chiusura adottato, che dovranno rispettare i contenuti delle disposizioni comunali di cui al comma 1, ben visibile e leggibile dall'esterno;
 - c) l'avviso del periodo di chiusura per ferie, ben visibile e leggibile dall'esterno;
 - d) l'avviso di eventuali periodi di sospensione dell'attività, ben visibile e leggibile dall'esterno.-

CAPO QUINTO

Controlli e sanzioni

Articolo 22

Vigilanza e Controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.-

Articolo 23

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.-
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 come previsto dall'art. 7, comma 1 della l. r. n. 28/09.-
3. L'esercizio dell'attività di estetista in assenza dell'abilitazione professionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 2.582,28 come previsto dall'art. 12, comma 1 della L. n. 1/90.-
4. L'esercizio dell'attività di estetista senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 ad euro 1.032,91 come previsto dall'art. 12, comma 2 della L. n. 1/90.-
5. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in assenza dei requisiti di idoneità soggettiva previsti dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 e D.G.R. Veneto n. 2401/2010 e dalla D.G.R. 09.01.2013, n. 11 o senza aver previamente presentato la S.C.I.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.-
6. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 28/09, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.000,00:
 - chi esercita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio;
 - chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 21.-
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00:
 - chi esercita l'attività di estetista, di barbiere o di tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio;
 - chi, nell'esercizio dell'attività di estetista, di barbiere o di tatuaggio e piercing, non osserva gli orari e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui all'art. 21.-
8. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 chi, nell'esercizio dell'attività di acconciatore o di barbiere o di estetista o di tatuaggio e piercing, omette di:
 - esporre copia della S.C.I.A. nel locale destinato all'attività, della comunicazione di subingresso o della modifica del responsabile tecnico;
 - esporre le tariffe professionali e il cartello degli orari secondo le modalità indicate all'art. 21, comma 7.-
9. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8, e ad esclusione dell'adempimento di cui all'articolo 13, comma 1, le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.- E' punito con la medesima sanzione l'esercizio dell'attività di barbiere in assenza dell'abilitazione professionale o senza aver previamente presentato S.C.I.A.
10. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.
11. Il Comune ordina la chiusura dell'esercizio quando il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi:
 - a) gravi indisponibilità fisiche;
 - b) maternità;
 - c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;

d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'Azienda ULSS.

Articolo 24 **Chiusura dell'esercizio**

1. Salvo quanto previsto all'art. 23, il Comune ordina l'immediata cessazione dell'attività esercitata disponendo altresì la chiusura dell'esercizio nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della S.C.I.A. nei casi previsti dagli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 9 e della comunicazione di subingresso di cui all'articolo 13;

b) assenza dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di barbiere, di acconciatore e di estetista o dell'idoneità soggettiva prevista dalla circolare del Presidente della Regione Veneto n. 9 del 2001 per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing e della DGR Veneto n. 2401 del 14.10.2010 e dalla DGR Veneto 09.01.2013, n. 11;

c) mancato adeguamento dei locali e delle attrezzature alle prescrizioni dell'ULSS decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 dell'articolo 12.-;

d) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'articolo 12, comma2;

2. Quando l'ordine non è eseguito, il Comune dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.-

CAPO SESTO

Norme transitorie, finali e di rinvio

Articolo 25 **Disapplicazioni di norme precedenti**

1. Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia ed, in modo particolare, quelle contenute nei Regolamenti adottati con deliberazione dei Consigli Comunali dei precedenti Comuni di Saletto PD Santa Margherita D'Adige PD e Megliadino San Fidenzio (PD) e dell'Unione dei Comuni "Megliadina" con sede in Megliadino San Fidenzio (PD);

Articolo 26 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si osservano le disposizioni contenute nelle disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 27 **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale.-

INDICE

CAPO PRIMO – Disposizioni Generali	Pag. 3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Articolo 2 - Esercizio dell'Attività	Pag. 3
Articolo 3 - Condizioni per lo Svolgimento dell'Attività	Pag. 4
Articolo 4 - Tipologie di Attività	Pag. 4
Articolo 5 - Modalità di Esercizio	Pag. 5
Articolo 6 - Attività di Tatuaggio e di Piercing	Pag. 6
Articolo 7 - Attività svolte presso l'Abitazione	Pag. 7
Articolo 8 - Attività Didattiche	Pag. 8
CAPO SECONDO – Norme per l'Esercizio delle Attività	Pag. 8
Articolo 9 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	Pag. 8
Articolo 10 - Obbligo di Esposizione della S.C.I.A. e di Conservazione Della Documentazione	Pag. 9
Articolo 11 - Modifiche degli Esercizi Esistenti	Pag. 10
Articolo 12 - Sospensione e Divieto di Prosecuzione dell'Attività	Pag. 10
Articolo 13 - Cessazione dell'Attività o Modificazione della Titolarità dell'Impresa	Pag. 10
Articolo 14 - Trasferimento di sede	Pag. 11
CAPO TERZO – Norme Igienico Sanitarie	Pag. 11
Articolo 15 - Accertamenti Igienico – Sanitari	Pag. 11
Articolo 16 - Requisiti dei Locali	Pag. 12
Articolo 17 - Requisiti Minimi Igienico – Sanitari dei locali	Pag. 12
Articolo 18 - Requisiti Igienico – Sanitari delle Attrezzature e delle Dotazioni Tecniche	Pag. 14
Articolo 19 - Norme Igieniche per l'Esercizio delle Attività	Pag. 15
Articolo 20 - Prodotti Utilizzati nell'attività	Pag. 16
CAPO QUARTO – Orari e Tariffe	Pag. 17
Articolo 21 - Orari e Tariffe	Pag. 17
CAPO QUINTO – Controlli e Sanzioni	Pag. 17
Articolo 22 - Vigilanza e Controlli	Pag. 17
Articolo 23 - Sanzioni Amministrative Pecuniarie	Pag. 17
Articolo 24 - Chiusura dell'Esercizio	Pag. 19
CAPO SESTO – Norme Transitorie, Finali e di Rinvio	Pag. 19
Articolo 25 - Disapplicazioni di norme precedenti	Pag. 19
Articolo 26 - Norme di Rinvio	Pag. 19
Articolo 27 - Entrata in Vigore del Presente Regolamento.	Pag. 19